



Comune di Bariano

prov. di Bergamo - cap. 24050 - Via A. Locatelli, 4

ufficio. tecnico@comune. bariano. bg. it

Tel. 0363. 95022 fax 0363. 957941
C.F. 83000390167 P. IVA 00671150167

comune. bariano@legalmail. it

RICHIESTA di AUTORIZZAZIONE APPLICAZIONE EPIGRAFI E DECORAZIONI AGGIUNTIVE TOMBA

| Richiedente | |
|-------------------------|--|
| nome | |
| data e luogo di nascita | |
| indirizzo e tel. | |

| Defunto | |
|----------------|--|
| nome | |
| data di morte | |
| note | |

In allegato alla presente si trasmettono:

elaborato grafico in scala con diciture, caratteristiche, colori e materiali dell'applicazione (in duplice copia);

_____;

Bariano, _____

| |
|--|
| timbro e firma impresa esecutrice dei lavori |
|--|

FIRMA _____

| |
|-------------------|
| timbro protocollo |
|-------------------|

RISERVATO AL COMUNE

Si autorizza l'applicazione delle epigrafi e delle decorazioni come da elaborato grafico allegato.

Bariano, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

prot. n. _____

Stralcio del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21.04.2011 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 16.12.2019):

Art. 57 - Epigrafi

1. Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e di località; per gli stranieri e per le varie confessioni non cattoliche, è ammesso l'uso di lingua estera.
2. Oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio; le eventuali citazioni di testi sacri devono essere preventivamente approvate dall'Ufficio comunale competente. Nel caso di testi in latino od in lingua straniera, dovrà essere presentata la relativa traduzione in lingua italiana.
3. Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzeo.
5. La modificazione o sostituzione dell'epigrafe è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo precedente e al presente articolo. Le epigrafi aventi un contenuto anche soltanto in parte diverso da quello autorizzato, o quelle nelle quali figurino errori di scrittura o quelle abusivamente introdotte nel Cimitero, vengono rimosse a cura del Comune e a spese del concessionario, previa diffida.

Art. 58 - Piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. Durante le operazioni di bagnatura dei fiori si dovrà aver cura di non danneggiare i loculi sottostanti.
2. Nel Cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
3. La messa a dimora di piante ornamentali è soggetta ad autorizzazione scritta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, a seguito di domanda dell'interessato. L'autorizzazione può essere sempre revocata in qualunque momento per specifiche ragioni di pubblico interesse e le piante dovranno essere rimosse a cura del concessionario che non potrà in tali casi chiedere o pretendere rimborsi delle spese sostenute sia per la messa a dimora che per l'estirpazione.
4. Nelle tombe in muratura la messa a dimora di piante ornamentali è consentita sul lato posteriore del monumento nel rispetto dei limiti dell'area in concessione.

Art. 61 - Tipi di illuminazione

1. Sulle sepolture ad inumazione, sulle tombe in muratura, nelle cappelle e sulle lapidi di loculi, ossari e nicchie cinerarie, è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica. E' severamente vietata quella ad olio o a cera.